



Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
CHIETI-PESCARA

---

# REGOLAMENTO CARRIERA STUDENTI ATLETI Ud’A

---

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 141/2020 del 27/01/2020

## SOMMARIO

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ .....	3
Articolo 2 – STATUS DI STUDENTE ATLETA .....	3
Articolo 3 – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA .....	4
Articolo 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLO STATUS DI “STUDENTE-ATLETA” .....	4
Articolo 5 – CERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI “STUDENTE ATLETA” .....	4
Articolo 6 – AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE .....	5
Articolo 7 – PREMI E RICONOSCIMENTI .....	6
Articolo 8 – REQUISITI DI PERMANENZA E CASI DI DECADENZA DALLO STATUS .....	6
Articolo 9 – DOVERI DELLO STUDENTE ATLETA .....	6
Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE .....	7

## Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. In aderenza ai principi sanciti nel proprio Statuto, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara (di seguito: Ud'A o Ateneo) indirizza le sue attività anche alla diffusione e alla salvaguardia della cultura dello sport in ambito universitario ed adotta il presente "Regolamento carriera studenti atleti Ud'A" (nel prosieguo: il Regolamento) a disciplina del relativo Status al fine di:

- tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica agevolandone l'esercizio costante e continuo;
- sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione universitaria e l'impegno nell'attività sportiva agonistica per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera universitaria;
- ottenere che lo Studente Atleta costruisca, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso professionale ed educativo di qualità che possa garantire anche un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

2. Il Regolamento aderisce ai principi di cui alle Linee Guida UE sulla doppia carriera degli atleti adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012 e al Protocollo d'intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU<sup>1</sup> sul "Sostegno alla carriera universitaria degli atleti di alto livello" (Atti del Ministro n. 68 del 12 dicembre 2016).

## Articolo 2 – STATUS DI STUDENTE ATLETA

1. Lo Status di "Studente Atleta" è attribuito alle studentesse e agli studenti, anche con disabilità, regolarmente iscritti -in corso o fuori corso- a Corsi di Laurea, Laurea magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitari che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.

2. Più precisamente, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, lo Studente Atleta di alto livello deve risultare iscritto ad una Società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere convocato nella Nazionale Italiana dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle discipline sportive rappresentate ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici invernali ed estivi;

b) per gli sport individuali -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI/CIP e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici- essere campione olimpico e/o paralimpico, figurare nei primi 12 posti della classifica nazionale assoluta o di categoria giovanile e aver conquistato il podio nei campionati europei o mondiali;

c) per gli sport di squadra -nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI/CIP e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici- partecipare al massimo campionato organizzato da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici; per gli sport di squadra relativi a Federazioni Sportive Nazionali che hanno attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione al campionato immediatamente inferiore alla massima categoria;

d) essere allenatore, giudice di gara o arbitro convocato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP per rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari;

---

<sup>1</sup> MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, CRUI - Conferenza dei rettori delle università italiane, CONI - Comitato olimpico nazionale italiano, CIP - Comitato italiano paralimpico, CUSI - Centro universitario sportivo italiano, ANDISU - Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario.

- e) essere studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o dalla Lega professionistica di riferimento, ufficialmente riconosciute dal CONI o dal CIP;
- f) essere atleta di squadre ufficiali o riconosciute composte esclusivamente da studenti dell’ Ud’A per rappresentare l’Ateneo in competizioni agonistiche federali di livello nazionale o internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali Universitari e Campionati Nazionali Universitari).
3. È condizione essenziale per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento la regolarità della posizione amministrativa data dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

### **Articolo 3 – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA**

1. Il riconoscimento dello *Status* di “Studente Atleta” è operato, a domanda dello studente, all’atto dell’immatricolazione ovvero dell’iscrizione ad anni successivi al primo. Lo studente formula tale domanda attraverso il portale ESSE3 dichiarando, in forma di autocertificazione, quanto utile a comprovarne lo *Status* con allegazione di idonea documentazione.
2. In sede di prima applicazione e comunque nelle more dell’adeguamento del sistema informatico ESSE3, lo studente in via di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi al primo e che intenda conseguire lo *Status* di “Studente Atleta” è tenuto a presentare alla Segreteria studenti di riferimento apposita istanza cartacea predisposta dall’Ateneo (modulo *Status* di “Studente-Atleta” – Allegato 1 al presente Regolamento).
3. La Segreteria Studenti di riferimento trasmette la domanda e l’allegata documentazione al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità (di seguito SOTPDSD o Settore) e procede eventualmente all’iscrizione dello studente come “Studente Atleta” Ud’A sulla base degli esiti della valutazione espressa dalla Commissione di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.
4. Il riconoscimento ha validità per l’anno accademico di riferimento ed è rinnovabile su istanza dello Studente Atleta di anno in anno con le modalità precisate nell’articolo 8 del presente Regolamento.

### **Articolo 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLO STATUS DI “STUDENTE-ATLETA”**

1. La verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 è effettuata dalla Commissione di valutazione dello *Status* di “Studente Atleta” nominata con Decreto Rettorale e composta dai seguenti membri:
  - Rettore o delegato del Rettore per le attività sportive con funzioni di Presidente;
  - n. 2 docenti afferenti ai SSD delle Classi di Laurea L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive) e di Laurea Magistrale LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate);
  - Responsabile del SOTPDSD con funzioni di Segretario verbalizzante e di supporto amministrativo.
2. Il Settore, ricevuta la domanda e l’allegata documentazione da parte delle Segreterie Studenti, provvede: 1) a sottoporre i contenuti alla Commissione che la esamina con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del presente Regolamento ed esprime il proprio parere in ordine al riconoscimento dello *Status*; 2) a trasmettere i verbali di valutazione alla competente Segreteria Studenti che procede ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente Regolamento, dandone comunicazione agli studenti interessati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.

### **Articolo 5 – CERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI “STUDENTE ATLETA”**

1. Lo *Status* di “Studente Atleta” è attestato dalla Segreteria Studenti competente: lo studente è tenuto a ritirare personalmente il documento presso la Segreteria studenti di riferimento e ad esibirlo per la fruizione delle agevolazioni previste nel successivo articolo 6.

## Articolo 6 – AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE

1. Lo “Studente Atleta” fruisce delle seguenti agevolazioni:
  - a) possibilità di opzione per il regime di tempo parziale secondo le modalità definite dall’apposito Regolamento d’Ateneo e dal Regolamento Tasse e Contributi;
  - b) con apposita istanza motivata in carta libera - cui va allegato l’attestato di cui all’articolo 5- richiedere e concordare con il docente titolare dell’insegnamento:
    - 1) di sostenere l’esame in una data diversa da quella già fissata nel calendario accademico nel caso l’appello di interesse coincida con la data di un impegno sportivo attestato dalla Federazione di appartenenza o dal CONI/CIP cui sia chiamato a partecipare. Lo spostamento della data d’esame dovrà essere concordato con il docente in tempo utile a consentirgli di impartire le necessarie disposizioni alla Segreteria didattica di riferimento per la calendarizzazione della nuova data di prenotazione on line e successiva verbalizzazione dell’esame nelle forme ordinarie;
    - 2) le modalità di recupero dell’assenza dalle lezioni a frequenza obbligatoria o dalle esercitazioni pratiche compatibilmente con le disponibilità dei laboratori e dei docenti;
    - c) fruire di un tutor individuato dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio di iscrizione nell’ambito del personale docente e ricercatore del Corso stesso quale proprio referente per la risoluzione delle problematiche eventualmente legate alla propria carriera quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle connesse alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico distribuito o suggerito a lezione dai docenti, nonché per il supporto all’accesso ai servizi didattici e ai tirocini, alle informazioni sui programmi d’esame;
    - d) chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari - da un minimo di 3 a un massimo di 8 - con le modalità fissate dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, per il conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI/CIP, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 240/2010 e conformemente a quanto previsto dai regolamenti didattici del Corso di Studio di appartenenza;
    - e) ottenere l’assegnazione, a giudizio della Commissione, di punteggio aggiuntivo ulteriore rispetto alle ipotesi già previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e che concorre alla determinazione del voto finale di laurea, come di seguito quantificato:
      - per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali n. 3 punti;
      - per i vincitori di medaglia d’argento in competizioni internazionali n. 2 punti;
      - per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali n. 1 punto;
      - per i soggetti di cui all’art. 2 lettera d) n. 1,50 punti per la partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello internazionale o n. 1,00 punti per la partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello nazionale.
    - f) richiedere ed ottenere -in aggiunta alle ipotesi già previste nel Manifesto degli Studi- la sospensione della carriera universitaria per non più di un anno per la preparazione e partecipazione ad eventi sportivi particolarmente rilevanti in ambito internazionale quali, ad esempio, i Giochi Olimpici e Paralimpici;
    - g) fruire dell’esonero dalla contribuzione universitaria (escluse la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo) per “merito sportivo” nelle seguenti ipotesi e con le seguenti percentuali di riduzione:
      - per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali riduzione del 100% sul contributo dovuto;

- per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali riduzione del 75% sul contributo dovuto;
  - per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali riduzione del 50% sul contributo dovuto;
  - per gli studenti di cui all'art. 2 lettera d) riduzione del 25% sul contributo dovuto per la partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello internazionale o nazionale.
2. Nel caso di concorrenza di più esoneri e/o riduzioni prevarrà l'esonero o la riduzione più favorevole allo studente.
3. Lo Status di Studente Atleta consente l'accesso alle altre agevolazioni previste per la generalità degli studenti (borse di studio, collaborazioni studentesche, riduzione dei contributi).
4. Le agevolazioni di tipo contributivo (esonero o riduzione) non sono attribuibili allo studente atleta che svolga l'attività sportiva a livello professionistico.

### Articolo 7 – PREMI E RICONOSCIMENTI

1. Su proposta del Rettore e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione valutano annualmente l'attribuzione agli Studenti Atleti di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 6, di premi e/o riconoscimenti.

### Articolo 8 – REQUISITI DI PERMANENZA E CASI DI DECADENZA DALLO STATUS

1. Per la permanenza dello Status di Studente Atleta per l'intera durata del Corso di Studi, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:
- a) la conferma del perdurante possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento mediante aggiornamento del curriculum sportivo;
  - b) il possesso del requisito di carriera universitaria corrispondente alla acquisizione per ciascun anno accademico di almeno 20 crediti formativi universitari (CFU).
2. Per la conferma di cui alla lettera a) del comma 1 lo studente è tenuto ad utilizzare il modulo predisposto nelle more della definizione della procedura on line mediante l'applicativo ESSE3 (modulo Conferma Status di "Studente Atleta" – Allegato 2 al presente Regolamento).
3. Decadono dallo Status di Studente Atleta coloro che:
- non acquisiscano almeno 60 CFU in due anni accademici consecutivi;
  - per qualsivoglia ragione perdano l'affiliazione/iscrizione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o alla Lega professionistica di appartenenza riconosciute dal CONI/CIP;
  - non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

### Articolo 9 – DOVERI DELLO STUDENTE ATLETA

1. Lo Studente Atleta è tenuto:
- a) a rinnovare l'iscrizione all'Ud'A per ogni anno accademico;
  - b) a comunicare tempestivamente, anche via email, la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo: 1) al docente di riferimento per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); 2) al tutor di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c); 3) al Servizio Cerimoniale di Ateneo ([cerimoniale@unich.it](mailto:cerimoniale@unich.it)) e al Servizio Stampa e Comunicazione ([stampacomunicazione@unich.it](mailto:stampacomunicazione@unich.it)) in caso di piazzamenti su podio o premiazioni;
  - c) ad autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la pubblicazione della propria immagine, di riprese video e foto da parte dell'Ateneo in tutti i canali di comunicazione/informazione istituzionali e per campagne e/o iniziative editoriali che riguardino la promozione dell'Ud'A. Le immagini, in

particolare, potranno essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sul sito web istituzionale, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc...) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali dell'Università.

A tal fine lo studente è tenuto a compilare e sottoscrivere apposita Liberatoria (modulo *Liberatoria uso immagine* di “Studente-Atleta” – Allegato 3 al presente Regolamento).

Dal canto proprio l'Ateneo si impegna a non fare uso alcuno delle immagini dello Studente Atleta anche solo potenzialmente lesivo propria della dignità o reputazione;

- d) a partecipare, quale studente Ud'A, a competizioni universitarie nazionali e internazionali con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo Ud'A compatibilmente con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte.

#### **Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali e comunitarie previste in materia.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con decreto rettorale.